

Effetti - assegno di mantenimento - Separazione personale dei coniugi  
- Diritto all'assegno di mantenimento - Condizioni - Non  
addebitabilità della separazione - Questione di legittimità  
costituzionale dell'art. 156 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la  
questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella  
parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla  
mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla  
discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli  
obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le  
quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge  
separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il  
diritto agli alimenti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18952 del 10/07/2025 (Rv.  
674921 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_0156